



ALLEGATO "A"

Comune di Collesalveti

PROVINCIA DI LIVORNO

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI ED AI CENTRI CIVICI E SOCIALI E ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE, NEGLI ANNI 2021-2022-2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA E S.U.A.P.

VISTO:

- l'art. 12 della L. 241/1990, come modificato dall'art. 42, co. 2, d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto *"Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"*, che letteralmente recita: *"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*
- all'art. 184, comma 4, della L.R. Toscana, n. 65/2014, che disciplina l'assegnazione dei contributi relativi all'urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie, disponendo la competenza del Consiglio Regionale ad individuare le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori determinando altresì i criteri generali per la liquidazione dei contributi stessi;
- all'art. 62 della L.R. 65/2014, all'art. 62, che definisce le "opere di urbanizzazione" e degli articoli 134 e 135 individua le tipologie degli interventi oggetto di finanziamento;
- all'art. 14 della L.R. n. 41/1984, (così come sostituito dall'art. 19 della ex L.R. n. 52/99, a sua volta modificata dalla L.R. n. 43/2003), con cui la Regione Toscana ha attribuito al Consiglio Regionale il compito di definire i criteri di utilizzazione delle somme relative alle opere di urbanizzazione che facciano carico a soggetti diversi dai comuni;
- alla D.C.R. n. 225/1987 ed in seguito con la D.C.R. n. 84/1989, che in ossequio alla norma di cui al punto precedente, il Consiglio Regionale fissava i predetti criteri;
- alla D.G.R. n. 767/2000, art. 19, con cui la Regione Toscana disponeva che "pur essendo stata abrogata la L.R. n. 41/84 e fino a nuove disposizioni, trova ancora applicazione, in ordine ai soggetti beneficiari ed alle tipologie di opere finanziabili, la suindicata D.C.R. n° 84/1989";
- alla D.G.R. n. 1323/2003 con cui la Regione emanava un'ulteriore circolare in materia di

- oneri di urbanizzazione con la modifica alle percentuali di incidenza degli oneri di cui trattasi al 9% e all'8%;
- alla D.G.R. n. 904 del 19/10/2009, con cui la Regione ha infine aggiornato l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali del 10% per “chiese ed altri istituti per servizi religiosi” e del 9% per “centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”;
 - alla tabella “A5” allegata al testo unico regionale in materia urbanistico-edilizia come successivamente aggiornato con il D.G.R. n. 904 del 19/10/2009, stabilisce l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali massime del 10% per “chiese ed altri istituti per servizi religiosi” e del 9% per “centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”;
 - la deliberazione consiliare n. 33 del 20/05/2020 di approvazione del Regolamento per l'assegnazione di contributi alle “chiese ed altri edifici per servizi religiosi” ed ai “centri civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie”;
 - la deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 24/08/2021 di approvazione del presente Avviso Pubblico e schema di richiesta, per la concessione di contributi a chiese ed altri edifici per servizi religiosi ed ai centri civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
 - la propria determina n. 576 del 27/08/2021 avente ad oggetto: *“avviso pubblico per la concessione di contributi a chiese ed altri edifici per servizi religiosi ed ai centri civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie, negli anni 2021-2022-2023.- Avvio procedimento e prenotazione di impegno di spesa.”*

RENDE NOTO

E' indetta una procedura per la concessione di contributi a chiese ed altri edifici per servizi religiosi ed ai centri civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

1. PREMESSA

Il presente avviso pubblico è emesso in attuazione delle disposizioni di legge in materia, del regolamento comunale e della deliberazione di Giunta Comunale soprarichiamati.

2. FINALITA' E OGGETTO DEL BANDO

1. Nel rispetto della normativa di riferimento citata in premessa, obiettivo del bando è quello di assegnare a chiese ed altri edifici per servizi religiosi ed ai centri civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie una quota parte delle entrate annualmente accertate dal Comune di Collesalveti a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria destinate alla realizzazione di nuove opere, attrezzature e impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle già esistenti.

3. RISORSE DISPONIBILI

1. Le risorse disponibili saranno quelle che ogni anno la Giunta Comunale stabilirà discrezionalmente nell'ambito del bilancio comunale se destinare ai contributi in oggetto ed in caso affermativo l'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria introitato da destinare alle “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e ai “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie”, da parte dei soggetti realizzatori. Tale importo non può superare la percentuale del 19% dell'importo relativo all'urbanizzazione secondaria introitato nell'anno di riferimento.

L'importo di urbanizzazione secondaria è quello derivante dalle somme introitate nell'esercizio dell'anno di riferimento dai titoli edilizi (permessi di costruire, SCIA, CILA, ecc.) ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art. 47 della legge 28/2/1985 n. 47, della L.R. 7/5/1985 n. 51, dell'art. 39 della Legge 23/12/1994 n. 724, dalla legge n. 326 del 24/11/2003 e legge regionale n. 53 del 20/10/2004.

2. Sulla base di quanto stabilito dalla Tabella A/5 ("Incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria") allegata al testo unico regionale in materia urbanistico-edilizia, il 10% (dieci per cento) ed il 9 % (nove per cento) di tali somme saranno destinate rispettivamente alla realizzazione di "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e di "Centri civici e sociali, e attrezzature culturali e sanitarie", da parte dei soggetti realizzatori.
3. Gli eventuali importi derivati dalla non attribuzione o dalla rinuncia dei soggetti richiedenti, potranno essere utilizzati dall'amministrazione comunale sia per rifinanziare il relativo capitolo di spesa per gli anni successivi, sia per il rifinanziamento di altre tipologie di spese realizzabili con l'introito dell'urbanizzazione secondaria.

4. DEFINIZIONE DELLE OPERE, DEI SOGGETTI DESTINATARI E DELLE QUOTE SPETTANTI

1. Per "chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, gli immobili destinati al culto pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.
2. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere "chiese ed altri edifici per servizi religiosi", la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 10% (dieci per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente destinati a tale assegnazione dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie stabilite dagli articoli seguenti.
3. Ai contributi in oggetto possono accedere l'insieme dei culti ammessi dallo Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso. Per la Chiesa Cattolica, le richieste sono avanzate dalle competenti autorità Ecclesiastiche Diocesane, con la proposta delle priorità. Per le altre confessioni religiose, le richieste potranno essere avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano.
4. Per "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare (associazioni, fondazioni, circoli, onlus, ecc.).
5. Per i "centri civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie", la realizzazione delle opere può avvenire direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 9% (nove per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente assegnati e che risulteranno effettivamente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie degli articoli seguenti.

6. Per i centri civici e sociali e le attrezzature culturali e sanitarie, la domanda deve essere avanzata dalla proprietà o dal Legale Rappresentante.
7. Sono esclusi dai contributi per le opere di cui al comma 5, le persone fisiche, le società semplici, società di persone, le società di capitali, gli enti di diritto pubblico ed i soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.
8. Non potranno parimenti accedere alla quota del 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative di proprietà della chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose, per le quali la quota del contributo è quella di cui al comma 1.

5. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI ED ALTRE PRESTAZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Sono ammesse al contributo le seguenti tipologie di intervento edilizio:
 1. manutenzione straordinaria;
 2. adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico in genere, adeguamento dei requisiti acustici passivi e contenimento consumi energetici, abbattimento barriere architettoniche;
 3. ristrutturazione;
 4. restauro e risanamento conservativo;
 5. ampliamento;
 6. sostituzione;
 7. nuove edificazioni.
 8. Impianti di urbanizzazione secondaria.
2. Gli interventi edilizi ammessi a contributo devono riguardare opere ubicate nel territorio del Comune.
3. Potranno essere presentate richieste di assegnazione e successiva erogazione, di contributi relativi esclusivamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
4. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati o autorizzabili, per i quali sia stata presentata, o verrà successivamente presentata, regolare titolo edilizio (CIL, CILA, SCIA, permesso di costruire, ecc.).
5. Potranno inoltre essere ammesse a contributo opere in corso di realizzazione o già concluse, a condizione che siano state ultimate non precedentemente ad anni 1 (uno) dalla data della richiesta di attribuzione del contributo.
6. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto o alla manutenzione di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.
7. Le spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, controllo della sicurezza, etc.) sostenute dai richiedenti per gli interventi di cui al comma 1 possono essere ammesse al contributo unitamente a quelle sostenute per i lavori.
8. Ogni singolo intervento potrà essere ammesso una sola volta ai contributi in oggetto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.

9. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo.
10. In ogni caso, ciascun intervento potrà ottenere l'assegnazione di un contributo ai sensi del presente regolamento per non più del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale dei lavori previsto. Parimenti, in fase di liquidazione delle spese sostenute e debitamente documentate come specificato al seguente art. 8, non potrà essere erogato più del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale del costo effettivo dell'intervento e comunque, in nessun caso, somme superiori a quelle a tal fine già accantonate.
11. I singoli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura massima del 50% (cinquantapercento) della parte di spesa residua non finanziata. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente, a mezzo di apposita autocertificazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.
12. Non può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi che hanno già usufruito di contributi negli anni precedenti salvo i casi in cui sia stato presentato un piano pluriennale d'intervento ed i casi in cui il contributo sia stato assegnato in misura ridotta. In tale ultimo caso, la richiesta deve riguardare la sola parte residua. Per "parte residua" si intende la differenza rispetto all'importo massimo del 50% di cui ai commi 10 e 11 a cui è possibile giungere anche con più assegnazioni successive.
13. Qualora gli interventi riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle diverse non ammissibili a contributo, la percentuale massima di contribuzione di cui ai commi 10 e 11 (50%), sarà proporzionalmente ridotta in funzione della superficie utile utilizzata a fini non religiosi e/o sociali.
14. I lavori per i quali si chiede la contribuzione, ove non già realizzati, dovranno essere eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla vigente normativa e più precisamente dovranno essere avviati, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e di ogni altra autorizzazione o nulla-osta necessario, entro 1 (uno) anno dalla data di assegnazione del contributo e ultimati e regolarizzati entro 3 (tre) anni dalla stessa data. Sono ammesse proroghe all'ultimazione dei lavori, anche mediante presentazione di nuovo idoneo titolo edilizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

6. ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Il competente servizio Sportello Unico Edilizia e S.u.a.p., sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al Regolamento ed al presente Avviso Pubblico, predispone due distinti elenchi per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, specificando l'importo totale dei lavori previsto e l'importo richiesto come contributo ed il conseguente rapporto percentuale.
2. Il servizio, preventivamente alla formazione dell'elenco di cui al comma precedente, verifica inoltre che l'ammontare delle spese sia asseverato da un professionista abilitato alla libera professione.

3. Gli importi degli oneri di urbanizzazione secondaria da assegnare sono individuati in percentuale proporzionalmente all'importo dei preventivi presentati per ogni singola domanda avente diritto, suddividendo la ripartizione in maniera distinta fra le "chiese ed altri edifici per servizi religiosi" ed i "centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie".
4. Per le richieste relative alle "chiese ed altri edifici per servizi religiosi", il Comune potrà altresì ripartire l'assegnazione dei contributi tenendo conto delle diverse priorità indicate dalle Autorità Diocesane o dalle rappresentanze ufficiali delle confessioni riconosciute dallo Stato Italiano.

7. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I contributi saranno ripartiti tra le domande con Deliberazione della Giunta Comunale secondo le seguenti modalità:
 1. tenuto conto degli importi così come definiti dal vigente Regolamento Comunale e del presente avviso pubblico;
 2. tenuto conto della effettiva presenza dei soggetti interessati nel territorio comunale nonché della loro reale consistenza organizzativa;
 3. tenuto conto delle proposte di priorità avanzate dalle richieste relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" tenuto conto delle diverse priorità indicate dalle Autorità Diocesane o dalle rappresentanze ufficiali delle confessioni riconosciute dallo Stato Italiano.
2. Il responsabile del servizio con specifica determinazione, provvederà, all'impegno delle somme disponibili, nonché all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo la ripartizione stabilita dalla Giunta comunale.
3. Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione agli interessati con l'indicazione delle prescrizioni stabilite per l'erogazione di cui all'art. 8 del presente Avviso.

8. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione dei contributi sarà disposta dal responsabile del competente servizio, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, previa presentazione da parte dei soggetti beneficiari della documentazione di cui alla tabella B allegata al Regolamento e al comma 13 del presente avviso e accertamento della completezza e validità della documentazione sopra descritta da parte dell'ufficio.
2. L'erogazione dei contributi è disposta sulla base dell'importo ammesso a contributo, a fronte della presentazione della documentazione elencata nell'allegata tabella B allegata al Regolamento e al comma 13 del presente avviso, con particolare riferimento alla perizia asseverata del tecnico abilitato.
3. L'Amministrazione Comunale, in sede di erogazione, si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulla conformità dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata.

9. INADEMPIENZE, DECADENZE E REVOCHE

1. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi, senza necessità di espresso provvedimento:
 - a) il mancato pagamento di oneri per il relativo titolo edilizio (permesso per costruire, SCIA, CILA, ecc.) e/o mancata integrazione della documentazione richiesta per la definizione della pratica edilizia;
 - b) il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dal titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, ecc.), fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse.
2. Il contributo è revocato e recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali, nei casi seguenti:
 - a) mancato adempimento degli obblighi stabiliti nella eventuale convenzione (ove esistente);
 - b) sia constatata, in sede di liquidazione di rendiconto finale, la realizzazione di interventi difforni da quelli autorizzati ed ai quali il contributo era destinato e/o l'accertamento di dichiarazioni false.

10. MANCATA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciarvi e quindi di recedere dagli impegni previsti dal Regolamento e vigente Avviso Pubblico, devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di Collesalveti.
2. Nel caso di mancata presentazione di domande di contributo e per qualunque ragione vi siano fondi residui rispetto alla somma stanziata, le somme non attribuite rientrano nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

11. CONTROLLI ED AVVERTENZE

1. In caso di riscontro di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'eventuale contributo assegnato ed alla sospensione del soggetto dalla possibilità di accesso alle contribuzioni per il quinquennio successivo.
2. Il presente Avviso Pubblico si adeguerà automaticamente, senza bisogno di ulteriori atti alle eventuali modifiche stabilite dai successivi atti normativi di carattere sovraordinato (statali, regionali, ecc.).
3. **Ai sensi dell'art. 5, lett. a), co. 1, del Regolamento per l'assegnazione di contributi, si precisa che l'assegnazione dei contributi è condizionato all'effettiva messa a disposizione nei bilanci comunali. Pertanto, la presentazione della domanda e l'assegnazione degli stessi non dà diritto all'assegnazione essendo la stessa subordinata all'effettiva messa a disposizione nei bilanci comunali.**
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale e nazionale.

12. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI

1. Dichiarazione, con allegato copia documento di riconoscimento, del soggetto richiedente e/o legale rappresentante della società intestatario della proprietà dell'immobile e del legale

rappresentante dell'Ente che richiede il contributo stesso, specificando se trattasi dell'affittuario e/o gestore dell'immobile. Nel caso sia affittuario deve essere trasmessa dichiarazione di consenso del proprietario.

2. Titolo alla richiesta del contributo:
 - a) per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi": documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato Italiano.
 - b) per i "Centri civici e sociali e le associazioni culturali e sanitarie": copia dello statuto dell'Ente o associazione.
3. Unicamente nel caso i lavori siano già stati effettuati, o in corso di esecuzione, deve essere trasmesso estremo del titolo edilizio (P.C., SCIA, CILA, ecc.) compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui si è riferito l'intervento o della pratica edilizia presentata ovvero dichiarazione del progettista circa la non necessità di specifiche autorizzazioni e copia degli elaborati grafici di progetto dell'intervento in conformità al titolo edilizio o pratica di cui al punto precedente (tale corrispondenza dovrà essere espressamente attestata dal tecnico abilitato).
4. Relazione tecnica esplicativa dell'intervento edilizio e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento.
5. Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sottoforma di perizia asseverata da tecnico abilitato alla libera professione, sulla base dei prezzi vigenti alla data di presentazione della domanda ed indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo redatto e firmato da tecnico abilitato. Elenco ed ammontare delle spese tecniche ammesse a contributo.
6. Nel caso di lavori già ultimati non oltre 1 (uno) anno dall'emissione, documenti giustificativi delle spese costituito da perizia asseverata da tecnico professionista abilitato.
7. Eventuale programma dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, contenente il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi.
8. Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico.
9. Dati bancari di riferimento del soggetto richiedente ed il relativo codice IBAN.

13. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE A LAVORI EFFETTUATI

1. Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, CILA, ecc.), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento ovvero dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni. Dichiarazione del Direttore dei Lavori di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai titoli edilizi.
2. Copia documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento, rappresentati dalle fatture e/o ricevute quietanzate, esplicitamente riferiti alle opere ammesse a contributo.

3. Dichiarazione in forma di autocertificazione del Direttore dei Lavori che attesti la congruenza economica dei lavori eseguiti rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa sottoscritta anche dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

14. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte esclusivamente sul modello allegato al presente Avviso Pubblico ed in forma di autocertificazione, devono essere presentate a partire dal giorno 01/09/2021 e **fino alle ore 12,00 del giorno 30/09/2021** (30 giorni consecutivi) al Comune di Collesalveti, tramite una delle seguenti modalità:

- mediante lettera raccomandata A/R che deve pervenire al Comune al seguente indirizzo: Comune di Collesalveti, piazza della Repubblica, n. 32 – 57014 COLLESALVETTI (LI). In questo caso farà fede la data di arrivo al protocollo e non quella di consegna all'ufficio postale.
- tramite posta certificata dall'indirizzo Pec istituzionale a comune.collesalveti@postacert.toscana.it.

Nella lettera di trasmissione o nel messaggio pec, a pena di esclusione, dovrà essere riportata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI ED AI CENTRI CIVICI E SOCIALI E ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE”.

Con riferimento a tale sistema di trasmissione (PEC), si precisa che la domanda potrà essere firmata in modo autografo e poi scansionata oppure, una volta salvata in formato PDF, firmata digitalmente. Dovrà essere allegata alla domanda copia di un documento valido di identità del richiedente. In questo caso farà fede la data di consegna del sistema di posta elettronica certificata.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui al comma n. 12 del presente Avviso Pubblico.

Sono ammesse all'avviso eventuali domande già presentate agli atti comunali anche prima dell'emissione dello stesso, salvo se riferite a lavori ultimati da oltre due anni, con riferimento alla data di emissione dell'Avviso Pubblico.

Tutte le documentazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente; qualora l'immobile sia in affitto o in comodato d'uso, la richiesta deve essere controfirmata per conoscenza ed accettazione anche dal proprietario dell'immobile e laddove siano presenti attività di pubblico esercizio anche dall'eventuale gestore delle stesse.

Non sono ammesse a contributo le istanze pervenute da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone, società di capitali, enti di diritto pubblico e soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto speciale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.

Il competente servizio, può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni per il completamento dalla domanda: tale termine è da intendersi perentorio, decorso il quale la domanda incompleta verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.

In conformità dell'art. 5, lett. a), co. 1, del Regolamento si fa presente che l'assegnazione dei contributi è condizionato all'effettiva messa a disposizione degli stessi da parte dell'amministrazione negli anni futuri. Pertanto, la presentazione della domanda e

l'assegnazione degli stessi non dà il diritto all'assegnazione essendo la stessa subordinata all'effettiva messa a disposizione nei bilanci comunali.

15. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO ED INFORMATIVA

Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato nella home page sul sito istituzionale del Comune di Collesalveti e sull'albo pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi, fino alla data del 30/09/2021.

Possono essere acquisite informative presso il Servizio Sportello Unico Edilizia e S.u.a.p. – Ufficio Edilizia Privata - telef. 0586-980284/243/257 agli indirizzi di posta elettronica: c.belcari@comune.collesalveti.li.it o p.bandini@comune.collesalveti.li.it.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall'avviso e trattati con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento europeo n. 679/2016), limitatamente al presente procedimento e/o ad eventuali altri a questo collegati.

Collesalveti, lì 27/08/2021

Il responsabile del Servizio
Sportello Unico Edilizia e S.u.a.p.
Claudio Belcari